



La gestione dei rifiuti nella piccola impresa

settembre 2018

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data dello svolgimento del seminario

Codice
Ambientale
D.lgs. 152/2006

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. 14 aprile 2006)

entrato in vigore 29 aprile 2006

Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare:

D.lgs. 205 del 2010 (in vigore dal 25/12/2010) recepisce la direttiva europea 2008/98/CE, introduce la tracciabilità telematica dei rifiuti (SISTRI)

DI 31 agosto 2013, n. 101 (..... - Nuova disciplina di operatività del Sistri)


DI 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative per SISTRI)

Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue (Nuovo elenco europeo dei rifiuti)

Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue (Caratteristiche di pericolo rifiuti / Sostituzione dell'allegato III alla direttiva 2008/98/Ce)

LEGGE 28/12/2015, n. 221 Misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali in vigore dal 2 febbraio 2016

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'art. 194-bis semplificazioni del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri



Chi è la piccola IMPRESA (PMI)

Si definisce PMI (micro impresa, piccola impresa e media impresa) l'impresa che a seguito della verifica dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei parametri a seguire:

	micro impresa	piccola impresa	media impresa
a) dipendenti	meno di 10	meno di 50	meno di 250
B) fatturato	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 50 milioni
	oppure	oppure	oppure
c) totale di bilancio	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 43 milioni

Chi è la piccola IMPRESA (PMI)

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell'azienda, **devono entrambi sussistere.**

Per **fatturato** s'intende la voce del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile.

Per **totale di bilancio** s'intende il totale dell'attivo patrimoniale.

I **dipendenti** vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA).

ATTENZIONE:

Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.

Chi è la piccola IMPRESA (PMI)

L'attività di servizio prevede che l'imprenditore garantisca un risultato, come nel caso di un artigiano meccanico che ripara un guasto al motore per conto di un committente (intuitu rei). In questo caso la ditta si impegna a realizzare un risultato che è richiesto dal cliente (la riparazione dell'auto), non solo che svolgerà il proprio lavoro con attenzione e perizia.

L'attività commerciale è disciplinata dall'art. 2195 del C.c., in cui viene definito imprenditore commerciale chi, a livello professionale, esercita un'attività bancaria, un'attività assicurativa, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività industriale finalizzata alla produzione di servizi o di beni, un'attività di trasporto per aria, per acqua o per terra o un'attività ausiliaria a una delle precedenti. Un'impresa commerciale può essere quella di un rivenditore, ma anche quella di un importatore o di un distributore (i grossisti, i supermercati, i negozi) quindi imprese che non producono ma acquistano e vendono.

La professione intellettuale è regolata dall'art. 2229 del C.c. che dispone -> "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi". L'iscrizione all'albo ha carattere di accertamento costitutivo di uno status professionale. La prestazione d'opera intellettuale, consiste nel mettere a disposizione le proprie competenze e risorse intellettuali specifiche, in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, ma senza il vincolo del risultato. Infatti il professionista non garantisce un risultato ma il compimento di un'opera (intellettuale).

Chi è la piccola IMPRESA (PMI)

In dottrina troviamo la definizione di ***lavorazione industriale o artigianale***: intendendo qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio (amministrativo, finanziario, turistico, spettacolo, pulizia...), purché tale lavorazione industriale o artigianale sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

rifiuti nelle PICCOLE e MEDIE IMPRESE

**Ecocerved ha pubblicato, nel 2015,
uno studio sui Rifiuti delle micro e piccole imprese. [Anni 2008-2012]**

Le piccole e medie imprese sono, sulla base di una ***definizione condivisa in ambito comunitario***, quelle che impiegano meno di 250 addetti: il 99,9% dei 5,4 milioni di imprese attive in Italia rientra entro questa soglia e impiega oltre il 75% degli addetti a livello nazionale.

La dimensione contenuta delle imprese è una peculiarità del sistema produttivo italiano ed è comune, pur con proporzioni differenti, anche al resto d'Europa.

In Italia le imprese attive iscritte al Registro Imprese nel 2013 sono 5,4 milioni e impiegano 19 milioni di addetti, con una dimensione media di 3,5 lavoratori per azienda.

rifiuti nelle PICCOLE e MEDIE IMPRESE

I **servizi** rappresentano il macrosettore più importante dell'economia italiana per numero di imprese (59% del totale) e di addetti (59%); seguono, per consistenza di aziende, le **costruzioni** (15%) e, per numero di lavoratori, l'**industria manifatturiera** (21%). I dati sui macrosettori sono riportati nella Tabella 1 che fornisce anche un dettaglio su alcune delle attività più rilevanti in termini di addetti impiegati, per quanto riguarda il primario, il manifatturiero e i servizi.

Tabella 1 - Numero di imprese e relativi addetti, per settore economico (2013)

Settore economico	Imprese	Addetti
Primario	788.518	1.341.137
🔗 Agricoltura	784.720	1.317.770
Manifatturiero	555.039	4.003.213
🔗 Tessili e conciario	95.579	540.629
🔗 Metallurgia e prodotti in metallo	112.786	787.530
🔗 Fabbricazione macchinari e apparecchiature	33.610	438.971
Energia	9.283	93.327
Acque e rifiuti	10.318	167.434
Costruzioni	834.650	2.211.553
Servizi	3.201.439	11.175.125
🔗 Commercio	1.469.851	3.508.506
🔗 Trasporto e magazzinaggio	166.149	1.211.182
🔗 Supporto alle imprese	160.868	1.150.153
Totale	5.399.247	18.991.789

Fonte: elaborazioni a cura di Ecocerved su dati Registro Imprese

rifiuti nelle PICCOLE e MEDIE IMPRESE

Ecocerved (2015)

I dati di produzione delle MPI classificati sulla base delle tipologie di rifiuto confermano alcune considerazioni riportate precedentemente in relazione ai settori di attività economica, in primo luogo con riferimento ai rifiuti da costruzione e demolizione (**C&D**) [Tabella 19].

Se si escludono i rifiuti da C&D e quelli derivanti dal trattamento dei rifiuti (nell'ordine CER 17 e 19), la quantità complessivamente prodotta nel 2012 nel Paese si riduce a 35,4 mln t e quella riferita alle MPI a 13,3 mln t, con un'incidenza di queste ultime sul totale pari al 38%.

rifiuti nelle PICCOLE e MEDIE IMPRESE

Tabella 19 - MPI: produzione di rifiuti in tonnellate e incidenza percentuale rispetto al totale, per tipologia di rifiuto (2012)

Tipologia di rifiuto	Classe CER	MPI	
		Quantità	% Rifiuti
Da miniera o cava	01	1.833.136,9	77,5
Da agricoltura, caccia/pesca	02	722.260,1	44,5
Da lavorazione del legno	03	665.443,3	39,1
Da lavorazione pelli, industria tessile	04	300.595,6	61,1
Da lavorazione di petrolio, gas e carbone	05	4.527,6	5,4
Da processi chimici inorganici	06	137.734,6	20,6
Da processi chimici organici	07	196.111,4	15,7
Da pitture, vernici, adesivi, inchiostri	08	192.586,8	22,4
Da industria fotografica	09	11.218,6	52,2
Da processi termici	10	612.042,4	8,3
Da trattamento chimico di metalli	11	144.314,5	34,3
Da trattamento fis./mecc. metalli e plastica	12	1.832.457,5	39,4
Oli esauriti	13	351.730,5	64,7
Solventi organici	14	13.091,2	43,5
Imballaggi, filtranti o protettivi	15	2.090.899,2	40,1
Non specificati altrimenti (inclusi Batterie, RAEE, VFU)	16	2.264.434,0	56,5
Da costruzione e demolizione	17	26.993.060,4	67,6
Da settore sanitario e veterinario	18	10.832,0	21,6
Da trattamento di rifiuti e reflui	19	10.957.812,1	32,4
Urbani e da raccolta differenziata	20	1.904.214,4	47,0
Totale esclusi CER 17 e 19		13.287.630,8	37,6
Totale		51.238.503,3	47,0

Fonte: elaborazioni a cura di Ecocerved su dati Registro Imprese e MUD

2/2

Definizione di Produttore di Rifiuti

Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs 152/2006 , modificato dalla Legge 125 del 6 agosto 2015

E' "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il **soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

E' stata modificata la definizione giuridica di produttore di rifiuti estendendola al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti.

Dala nuova definizione, i soggetti ai quali riferire la definizione di "produttore iniziale di rifiuti" sono:

- *il soggetto la cui attività produce rifiuti (cioè l'esecutore materiale dei lavori che danno origine alla produzione dei rifiuti stessi);*
- *il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.*

Responsabilità nella produzione dei Rifiuti

Art. 188, comma 1 D.lgs. 152/2006

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono:

- direttamente al loro trattamento,
- oppure li consegnano ad un intermediario/commerciante, a ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,
- o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Deve essere garantita LA TRACCIABILITA' dalla loro produzione sino alla destinazione finale

Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:

- **Isritto** all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
- **Autorizzato** per l'attività di recupero o smaltimento

La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la **CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA'** (art. 188 D.lgs. 152/06).

IMPORTANTE: E' consigliabile inserire sempre nel contratto le indicazioni relative alla gestione del rifiuto prodotto (**chi fa che cosa**).

Oneri

Per il produttore del rifiuto

Divieti

Se il produttore di rifiuti speciali consegna i propri rifiuti a un soggetto non autorizzato alla gestione (recupero o smaltimento) può essere sanzionato perché concorre al **reato di gestione illecita del rifiuto**.

Confermato più volte dalla Corte di Cassazione.

- Divieto di abbandono**
- Divieto di vendita o cessione di rifiuti (a soggetti non autorizzati) (es pallets o pneumatici fuori uso).**
- Divieto di trasporto dei propri rifiuti dal luogo di produzione in assenza di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (es. trasporto di batterie esauste da una sede all'altra della stessa Impresa o Ente)**

Definizione

di

Rifiuti

Cessazione

di

Rifiuto

Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

E' rifiuto " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (comma 1 lett. b)

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".

Art. 184-ter, comma 1 D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Esclusioni dal campo di applicazione dei Rifiuti

Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Sono esclusi:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio ...,
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato,
- rifiuti radioattivi,
- i materiali esplosivi in disuso,
- le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e) [...da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali], e comma 3, lettera a) [... da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.], , nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana,

Esclusioni dal campo di applicazione dei Rifiuti

Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

.....

- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio,
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002,
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117,
- i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.

Definizione di Sottoprodotto

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Qualsiasi sostanza od oggetto

- che soddisfa le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- che rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria

- 1) **Decreto 13 ottobre 2016, n. 264**
Publicato sulla GU del 15/02/2017, in vigore dal 2 marzo 2017.
- 2) **Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016.**

Definizione
di
Gestione
e
Raccolta
Rifiuti

Gestione

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati (*mod. dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014*).

Raccolta

il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (*mod. dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015*).

Definizione
di
Trattamento
Rifiuti

Trattamento

qualsiasi operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

Recupero

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero (da R1 a R13).

Smaltimento

qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento (da D1 a D15).

Preparazione per il riutilizzo

le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Definizione

di

Riutilizzo

e

Riciclo

Rifiuti

Riutilizzo

qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che **non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Riciclaggio

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i **rifiuti** sono trattati **per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini**. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Co -Responsabilità

nella

gestione

dei

Rifiuti

Il conferimento dei rifiuti DEVE ESSERE FATTO A SOGGETTO AUTORIZZATO (dal trasportatore al gestore [recuperatore/smaltitore] finale). In caso contrario il produttore/detentore concorre con essi nel reato di gestione non autorizzata.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento, il produttore del rifiuto non può consegnarlo a chiunque, ma deve conferirlo **o al servizio pubblico o ad un soggetto privato che sia autorizzato** a recuperare o smaltire quel particolare tipo di rifiuto, a nulla rilevando che il consegnatario possa essere autorizzato a recuperare o a smaltire altri rifiuti giacché l'assenza di autorizzazione per il rifiuto specifico conferito equivale a mancanza di autorizzazione.

CORTE DI
CASSAZIONE
PENALE 10/04/2012
Sentenza n. 13363

(..) Tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili **non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante** l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento. È, perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia”.

CORTE DI
CASSAZIONE
PENALE - Sez.3[^]
20/01/2016
Sentenza n. 2230

Il reato di cui all'art. 256 c1, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che **sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità**, salva l'applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell' art. 266 per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Classificazione

D.lgs. 152/2006

Assimilazione Rifiuti urbani

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine in:
 - rifiuti urbani
 - rifiuti speciali
- secondo le caratteristiche di pericolosità in:
 - rifiuti non pericolosi
 - rifiuti pericolosi

Ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs. 152/2006

è Competenza dello Stato determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) i **criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2 D.lgs. 152/2006

sono i COMUNI che concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili con appositi regolamenti.

Rifiuti assimilabili agli urbani (art.195 comma "e")

Sono rifiuti che in base a criteri quali-quantitativi definiti (attualmente) dai comuni attraverso regolamento, sono gestiti nella stessa modalità dei rifiuti urbani.

Ciò comporta:

- Tariffazione a quantità
- Non c'è gestione amministrativa (registro, formulario e MUD)

In particolare:

- la tariffazione è determinata dal comune sulla base della quantità, tipologia di rifiuti conferiti e dimensioni economiche del produttore
- la riduzione della tariffa è sempre determinata dal comune ed è definita in base alle quantità di assimilati avviati dal produttore direttamente al recupero

Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani -> il servizio di raccolta è svolto dal servizio pubblico, quindi:



Il Comune determina i criteri di assimilazione per i rifiuti recuperabili.



Tuttavia il produttore ha comunque libertà di scegliere un gestore terzo, facendo conservare al rifiuto le caratteristiche di speciale.

In tal caso, sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

ARERA (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico)

Le nuove competenze sui rifiuti attribuite all'ARERA (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) dalla legge di bilancio 2018

Ad ARERA spettano anche compiti di regolazione tariffaria in materia di rifiuti.

L'ARERA con le delibere 5 aprile 2018, 225/2018/R/Rif e 226/2018/R/rif ha avviato **un procedimento per l'adozione dei provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati:**

- metodo tariffario
- criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento
- modalità di approvazione delle tariffe definite dall'Ente di governo d'ambito ottimale.

Nelle more della definizione delle nuove regole tariffarie, Arera ha comunicato il 10/5/2018 che continua ad applicarsi il regime vigente prima della legge 205/2017.

Attribuzione codici CER /1

L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:

La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un soggetto (impianto o stabilimento) debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

Cosa fa l'Impresa quando è produttrice di Rifiuti - ADEMPIMENTI

Deve:

- codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
- effettuare analisi se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare campionamenti
- gestire il deposito temporaneo
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- gestire la tracciabilità sul SISTRI se obbligati
- generare e presentare il MUD se obbligati

CLASSIFICARE CODIFICARE un Rifiuto

Lo strumento che viene utilizzato per **classificare - codificare** un rifiuto è l' Elenco Europeo dei Rifiuti che porta all'individuazione del corretto codice CER e della caratteristica di pericolosità o di non pericolosità attribuita al rifiuto.

In caso di rifiuto pericoloso vanno poi definite le specifiche caratteristiche di pericolo HP ad esso attribuite.

Quando il rifiuto in indagine non è riconducibile ad un processo produttivo ben codificato o tra i codici elencati per un certo processo non se ne trova uno che lo descriva in modo corretto si passa alla **caratterizzazione** dello stesso.

CARATTERIZZARE un Rifiuto

Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto** è necessario predisporre una sorta di carta di identità del rifiuto in cui:

1. si descrivere il processo di origine,
2. le materie prime utilizzate,
3. le sostanze con cui può essere entrato in contatto,
4. le relative schede di sicurezza.

Importante anche la verifica di idoneità verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un supporto analitico.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

ANALISI sui Rifiuti

L'analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.

Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere a effettuare una nuova analisi.

Fermo restando l'obbligo e l'onere del produttore, per il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente eseguire, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

3/3

Deposito Temporaneo



Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs. 152/2006

Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci

testo modificato DL 9/02/2012 e confermato dalla L 35/2012

Per luogo di produzione si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto

Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento



TRACCIABILITA'

dei
Rifiuti

Art. 188-bis D.lgs. 152/2006

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, infatti l'articolo cita:

- 1) In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.
 - 2) A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
 - a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 14-bis del DL n° 78 del 1/7/2009, convertito, con modificazioni, dalla L n° 102 del 3/8/2009 e dal DM del 17/12/2009;
- oppure**
- b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

Decreto fine dicembre 2017 – ulteriore proroga del DOPPIO BINARIO

continuano così ad applicarsi gli art. 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.

Dm Ambiente 30 marzo 2016, n. 78

NUOVO regolamento contenente le disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti:

- 1) Attua l'articolo 188-bis, c. 4-bis, D.lgs. 152/06
- 2) Abroga i DM 52/2011

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

* Norme contenute nel Ddl
'GREEN ECONOMY' del
22/12/2015, in vigore dal 2
febbraio 2016

Che cosa è ->

il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti e la data di produzione o di gestione.

Chi è obbligato ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
- di rifiuti speciali pericolosi *,
- di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....,
- 2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale (****), *Norme contenute nel DM 1/02/2018*
- 3) chi effettua attività di recupero e smaltimento,
- 4) chi effettua attività di intermediazione.

Chi è escluso ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, servizio, sanitarie, attività agricole ed agro-industriale (art. 2135 C.c.).
- * le imprese agricole di cui all' art.2135 del C.c. che producono rifiuti pericolosi,
- * i soggetti esercenti attività ricadenti nell' ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
- 2) soggetti **abilitati** allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in **forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

- Norme contenute nel Ddl 'GREEN ECONOMY' del 22/12/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016

MODIFICA
il caso particolare relativo alla:
"modifica introdotta DL n 201 del
6/12/2011 art. 40 comma 8"

«**In materia di semplificazione** del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale:

- **le imprese agricole di cui all'art.2135 del C.c.**,
- **nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi**, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati **possono trasportarli, in conto proprio**, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di MUD di cui al D.lgs.152/06 si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 D.lgs.152/06.

I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo art.193.

La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti ».

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
----->

La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico..

Tali **annotazioni** devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi e le 2 t di pericolosi **possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate**, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Ubicazione ->

tenuto presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore.

Conservazione ->

conservato ed integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;
unica eccezione per la discarica, i cui registri vengono conservati a tempo indeterminato: prima dalla stessa discarica poi dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il Modello ->

da utilizzare è quello previsto al **DM 1 aprile 1998 n. 148**, dettagliato nell'allegato C-1 sezione III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero del 4 agosto 1998. In particolare:

1. Modello A per produttori, trasportatori e gestori
2. Modello B per intermediari

Il registro si acquista in cartoleria ->

in questo caso la tipografia che lo ha realizzato ha rispecchiato il tracciato indicato nel DM 1 aprile 1998 n. 148 e si parla di registro cartaceo; il dichiarante compila il registro in tutte le sue parti con le tempistiche e le modalità indicate nella norma.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il **registro può essere anche informatico** -> cioè verrà compilato e gestito attraverso una procedura informatica; **anche in questo caso il dichiarante rispetterà tempistiche e modalità operative**, ma il registro stesso sarà composto da un numero di fogli bianchi (formato A4) che il dichiarante provvederà a numerare ed intestare con il nome dell'impresa o ente attraverso la procedura informatica. In questo caso il numero dei fogli che andranno a comporre il registro verrà deciso dal dichiarante.

Vidimazione ->

Il registro in entrambi i casi (cartaceo o informatico) dovrà essere **vidimato prima** del suo utilizzo, cioè prima di riportare sullo stesso una operazione di carico e scarico del rifiuto.

Vidimati dalla CCIAA di competenza.

Si utilizzano fogli numerati (formato A4).

Il Costo ->

per la vidimazione è pari ad E.25.

Composizione ->

Il registro, in entrambi i casi (cartaceo o informatico), **è composto** da un frontespizio nel quale sono riportati i dati dell'impresa: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede, indirizzo dell'unità locale dell'impresa (ubicazione dell'esercizio); attività dell'impresa: produttore...; data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata sul registro.

Disponibilità ->

Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili all'autorità di controllo, in qualunque momento questa ne faccia richiesta.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (All.A)

Scarico Carico del n	- -	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	Annotazioni
		a) CER		Kg	
Formulario n		b) Descrizione	Litri	Intermediario/Commerciante	
del Rif. operazioni di carico n		c) Stato fisico	Metri cubi	Sede	
		d) Classi di pericolosità	C.F.	
		e) Rifiuto destinato a: () smaltimento cod. () recupero cod.		Iscrizione Albo n.	

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico

**REGISTRO
DI CARICO
E SCARICO**

Sanzioni
(D.lgs. 152/06, art. 258)

1/2

• Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

• Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore (ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione).

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Sanzioni
(D.lgs. 152/06, art. 258)

2/2

Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €.

Mancata conservazione

- Nel caso in cui i registri relativi alle operazioni di smaltimento in discarica non vengono consegnati, al termine dell'attività, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.
- In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

FORMULARIO

D.lgs. 152/06 art. 193 comma 1 - Durante il trasporto effettuato da Enti/Imprese i rifiuti sono accompagnati da formulario.

D.lgs. 152/06 art. 193:

comma 4 - Le disposizioni non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l.

comma 4 bis - Le disposizioni non si applicano nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) [*i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135*], effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l.

FORMULARIO

Circolare agosto 1998

n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (e a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.

Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione.

FORMULARIO

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

La **vidimazione** dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il modello da utilizzare è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1) devono essere **emessi da apposito bollettario a ricalco** conforme alla norma;
- 2) qualora siano **utilizzati strumenti informatici**, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3) sono **predisposti da tipografie autorizzate** dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- 4) **riportano indicazione degli estremi** dell'autorizzazione su ciascun modulo;
- 5) **la vendita da parte** del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6) **sono numerati progressivamente con l'adozione di prefissi alfabetici di serie** (numeri di serie e progressivi prestampati).

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all'art. 4 comma 2 precisa che il **frontespizio del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato** nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell'unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.

FORMULARIO

nota Ministero del Giugno 2017

Il formulario è **compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato** dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto. Il formulario è redatto in quattro copie (carta chimica): una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (**la quarta copia**) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

In caso di mancata ricezione della **quarta copia del formulario** nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità.

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

La copia conforme del formulario (consuetudine fra gli addetti ai lavori) non risponde a nessuna indicazione nella norma.

Di recente il **Ministero, con nota pubblicata** nel proprio sito <http://www.minambiente.it/pagina/quesiti>,

ha fornito un importante chiarimento sulle procedure di **formazione, trasmissione e conservazione dei documenti in formato digitale** (quarta copia del formulario) su richiesta di un' Impresa.

FORMULARIO

nota Ministero del Giugno 2017

Il Ministero precisa che: fermi restanti gli obblighi e le procedure previste dall'art. 193 del D.lgs. 152/06 in merito alla compilazione e gestione dei formulari, è valida la procedura di formazione e trasmissione dei documenti in formato digitale conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ai sensi del D.lgs. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii..

Il succitato Codice definisce:

- **il valore giuridico della trasmissione in formato digitale** tramite P.E.C. in sostituzione dell'originale cartaceo (art.45 e art.48 D.lgs. 82/2005),
- **le regole di conservazione e archiviazione** (Capo III del CAD) e la firma digitale (Capo II, Sez. II del CAD).

In dettaglio la procedura standardizzata di invio e conservazione della quarta copia proposta dall'Impresa e accreditata dal ministero risulta così articolata, l'originale cartaceo (quarta copia):

- **viene acquisito a mezzo scanner ottico in formato PDF/A**
- **firmato elettronicamente così come richiesto dall'art.3 del D.M 23/01/2004 senza marca temporale**
- **inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al produttore del rifiuto**
- **archiviato elettronicamente con idoneo software certificato.**

L'originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco, in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.

FORMULARIO

art. 194-bis D.lgs. 152/06

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'art. 194-bis (Semplificazioni del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per i SISTRI),

al comma 3 dispone che è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario prevista dal comma 2 dell'art. 193, anche mediante posta elettronica certificata (PEC).

Non vanno dimenticati, e richiamati nella nota (slide precedente) i riferimenti agli articoli della normativa Agenda Digitale applicabili alla formazione e trasmissione del documento in formato digitale in sostituzione dell'originale cartaceo, oltre alla conservazione e archiviazione.

Dubbi: Rimangono aperti i dubbi sulla conformità del documento archiviato e sulla tranquillità di delegare ad un altro soggetto l'archiviazione degli originali cartacei che potrebbe non avere (o non aver compreso a fondo) le competenze ed organizzazione dovuta a questa responsabilità.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modelli 1/2	FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: Del .././.. (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro:
	(1) Produttore/Detentore: Unità locale C.fisc: N.Aut/Albo: del ../././..... (2) Destinatario: Unità locale C.fisc: N.Aut/Albo: del ../././..... (3) Trasportatore del rifiuto: Unità locale C.fisc: N.Aut/Albo: del ../././..... Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di Annotazioni
	(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione Codice Europeo:/..... Stato fisico: (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo: N. Colli/contenitori:

FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modelli 2/2	(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche
	(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:) (-) Peso da verificarsi a destino.
	(7) Percorso (se diverso dal più breve):
	(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)
9) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE *.....* FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.....*	
(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo: Targa rimorchio: Data/ora inizio trasporto: del .../.../.....	
(11) - Riservato al destinatario Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero (-) accettato per seguente quantità (Kg o litri): (-) respinto per le seguenti motivazioni: Data .../.../..... FIRMA DEL DESTINATARIO *.....*	

FORMULARIO

Sanzioni

(D.lgs. 152/2006, art. 258)


- Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.

ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI

Rappresenta l'organo che abilita le imprese al trasporto dei rifiuti nelle varie categorie (specificità del rifiuto) e classi (quantitativo) dopo averne valutato idoneità tecnica, finanziaria ed una serie di elementi relativi ai titolari e amministratori dell'impresa.

La procedura di iscrizione si effettua alla sezione regionale dell'Albo (presso la CCIAA capoluogo di regione).

Le categorie previste sono 10, alcune suddivise in subcategorie e per ciascuna di esse c'è una suddivisione per classe legate all'importo dei lavori/quantità.



Categorie ALBO

Categorie di iscrizione	
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani	
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (<i>allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017</i>)	
	D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale <ul style="list-style-type: none"> • Frazione organica • Carta e cartone • Vetro • Multimateriale (Vetro/plastica/metalli) • Ingombranti • Altro
Sottocategorie di cui all'allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017	D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)
	D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali
	D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali
	D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento
	D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06
	D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
Attività di spazzamento meccanizzato (<i>allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017</i>)	
Attività di gestione centri di raccolta (<i>Delibera n. 2 del 20/07/2009</i>)	
Categoria 2: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)	
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	

Categorie ALBO

Categoria 3: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)

Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Categoria 9: bonifica di siti

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto

Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Alcune tipologie particolari di rifiuti

- Imballaggi

1/3

imballaggio primario o per la vendita: tutti gli imballaggi destinati alla vendita al dettaglio dei prodotti. Si suddividono, a loro volta, in imballaggio a diretto contatto con il prodotto, che ha una funzione di protezione del prodotto (ad esempio la lattina per bevande), e in sovra imballaggio, che ha invece una funzione di contenimento (un esempio è la pellicola di plastica che contiene più lattine di alluminio).

imballaggio secondario o multiplo: utilizzato, nei punti vendita, per il raggruppamento di un certo numero di prodotti, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale al consumatore finale o che possa servire solo a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita (ad esempio il vassoio di cartoncino che raggruppa più lattine).

imballaggio terziario o per il trasporto: utilizzato per facilitare la manipolazione ed il trasporto di grandi quantità di prodotti oppure di imballaggi secondari per evitare i danni connessi al trasporto (ad esempio il pallet su cui è possibile impilare anche 10.000 lattine di alluminio).

*Alcune tipologie
particolari di rifiuti*

-
Imballaggi

2/3

In base alla provenienza si distinguono:

- gli imballaggi domestici: tutti gli imballaggi provenienti dal consumatore finale (in prevalenza primari, con frazioni di secondari e terziari);
- gli imballaggi industriali: provenienti dal circuito di produzione e distribuzione dei prodotti; sono in genere secondari e terziari.

*Alcune tipologie
particolari di rifiuti*

-
Imballaggi

3/3

Il D.lgs. n. 152/2006 all'art. 226, comma 1, prescrive

il divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

In particolare, fermo restando la valutazione di altre forme di gestione (recupero energetico, incenerimento) in linea con la gerarchia dei rifiuti, potrebbero essere ammesse in discarica quelle partite aventi qualità tale da non consentirne il ritiro.

Alcune tipologie particolari di rifiuti

- Toner

1/3

I **toner esauriti** sono rifiuti speciali e quindi non possono essere gettati nei cestini per i rifiuti comuni o gettati nei cassonetti del servizio pubblico di raccolta.

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) prevede 4 codici rifiuti per i toner esauriti:

1. CER 080317* (pericoloso): toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose.
2. CER 080318 (non pericoloso): toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*
3. CER 160216: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi
4. CER 160215*: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, contenenti sostanze pericolose

Alcune tipologie particolari di rifiuti

- Toner

2/3

Il **CER 160216** componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* è più appropriato per le componenti fuori uso rimosse dalle apparecchiature dopo il consumo, comprese le cartucce esauste.

Questa indicazione è confermata dalla Commissione Ue che in sede di smaltimento/recupero considera le cartucce toner esauste rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

160213 - Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12

16 02 14 - Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

quando vengono smaltite insieme alla stampante stessa, altrimenti quale parte di ricambio CER 160216 .

Alcune tipologie particolari di rifiuti

- Toner

3/3

Ipotesi di gestione:

A) Se si utilizzano toner che possono essere avviati ad **operazioni di recupero** si dovrà utilizzare CER 16.02.16. Dovrà essere rilasciato il formulario.

B) Se i toner vengono **rigenerati** (ma in tal caso **devono essere esattamente gli stessi toner consegnati per la rigenerazione ad essere restituiti**) allora non si è in presenza di rifiuti in quanto non vi è né l'obbligo, né l'intenzione di disfarsi del prodotto.

Per tale ragione non occorre porre in atto alcun adempimento.

Alcune tipologie particolari di rifiuti

- RAEE

1/2

La gestione dei RAEE – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche viene **normata dal D.lgs. n. 49/2014**.

Decreto che introduce la **responsabilità dei produttori** di AEE (**apparecchiature elettriche ed elettroniche**) che sono obbligati ad organizzare e sostenere economicamente la raccolta separata dei rifiuti derivanti dalle AEE.

L'art. 6 del D.lgs. n. 49/2014, individua i **criteri di priorità nella gestione** dei RAEE che deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei Raee, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse. **E solo ove non sia possibile avviare al riutilizzo, i Raee raccolti separatamente sono avviati al recupero.**

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli art. 8 e 9, dei RAEE professionali originati da AEE immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 [31 Dicembre 2010] è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova AEE in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita, ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

Le apparecchiature **non sono equivalenti** nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata.

Alcune tipologie particolari di rifiuti

- RAEE

2/2

I produttori hanno la possibilità di stipulare con i clienti accordi che prevedano **modalità alternative ma equivalenti di finanziamento**.

Il cliente ha la facoltà di restituire un RAEE ma non l'obbligo.

Se non si avvale di tale facoltà il **Produttore non ha nessun obbligo/responsabilità nella gestione del RAEE** che rimane compito del detentore.

Il produttore ha l'obbligo di ritirare un RAEE dal proprio cliente contestualmente alla vendita di una nuova apparecchiatura equivalente.

Alcune tipologie particolari di rifiuti

- PILE E BATTERIE

La gestione dei rifiuti derivanti da pile ed accumulatori viene normata dal *D.lgs. n. 188 del 20 Novembre 2008* che **recepisce** in Italia la Direttiva Europea 2006/66/CE.

Il *D.lgs. n. 188 /2008* prevede esplicitamente, all'art. 12, comma 1, il **divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento** delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio.

Tale decreto, come avviene per i RAEE, **introduce la responsabilità dei produttori di pile e batterie** che sono obbligati ad organizzare e sostenere economicamente la raccolta separata dei rifiuti derivanti questi prodotti.

Per adempiere tale obbligo i produttori **possono organizzarsi** su base individuale o attraverso sistemi collettivi.

L'intero sistema di raccolta **viene organizzato ed ottimizzato** a livello nazionale dal Centro di Coordinamento (CdCPA) al quale oggi aderiscono al circa 1500 aziende.

Alcune tipologie particolari di rifiuti

- OLI

1/2

La raccolta dell'olio usato è affidata al COOU che opera tramite a una struttura di aziende Consorziate, diffuse su tutto il territorio nazionale, che raccolgono i lubrificanti usati dai detentori di questo rifiuto: industrie, stazioni di servizio, autoriparatori, centri di raccolta comunali e isole ecologiche portuali.

La raccolta viene effettuata senza oneri a carico del detentore perché i costi sostenuti dai raccoglitori sono coperti dal Consorzio.

La legge vieta a stazioni di servizio o autoriparatori di ritirare l'olio usato che non derivi dalla propria attività. Il privato cittadino può quindi conferire l'olio usato che deriva dal "fai da te" solo presso i centri di raccolta del proprio Comune.

Alcune tipologie particolari di rifiuti

- OLI (Normativa)

2/2

- Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 "Norme relative alla eliminazione degli oli usati"
- Decreto ministeriale 17 febbraio 1993 "Contributo dovuto dalle imprese partecipanti"
- Decreto ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati"
- Decreto legislativo 11 maggio 2005 n.133 "Norme in materia di incenerimento dei rifiuti"
- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.EL152 e smi, "Norme in materia ambientale"
- Decreto ministeriale 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato"
- Decreto ministeriale 13 maggio 2009 "Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato"
- Art. 13 – Legge 2 novembre 2009, n.166 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità Europea"
- Decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 " Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE"

Consorzi Imballaggi

Sistema CONAI art. 244 D.lgs. 152/2006

La finalità è quella di garantire il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio nonché il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni

In attuazione della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, modificata dalla Direttiva 2004/12/CE, è stato istituito il CONAI, a cui i produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono obbligati a partecipare.

Il sistema CONAI si basa sull'attività di sei Consorzi rappresentativi dei materiali:

RICREA – Consorzio Nazionale per il Riciclo ed il Recupero degli imballaggi in ACCIAIO

CIAL – Consorzio Imballaggi ALLUMINIO

COMIECO – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica

RILEGNO – Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi in LEGNO

COREPLA – Consorzio per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in PLASTICA

COREVE – Consorzio Recupero VETRO

ALTRI Consorzi

(artt. 233/237 del D.lgs. 152/06)

La finalità è quella di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento di determinati flussi di rifiuti per garantire il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio

POLIECO – Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in Polietilene esclusi gli imballaggi.

Al fine di ridurre il flusso di rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è stato istituito il consorzio Polieco. L'obiettivo primario di questo consorzio è quello di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e recupero.

CONOE – Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli Olii e dei grassi vegetali ed animali esausti.

Il CONOE, ha il compito di assicurare su tutto il territorio nazionale il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero della filiera oli e grassi vegetali e animali esausti, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica assicurando una progressiva diminuzione della dispersione di tali sostanze.

COOU – Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

Istituito nel 1982 a seguito della direttiva comunitaria CE/75/439/CE aderiscono le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli lubrificanti base, quelle che effettuano il recupero e la raccolta degli oli lubrificanti usati e quelle che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti, al fine di dare attuazione ad alcuni precisi obblighi e divieti di carattere generale dettati per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

FOCUS
MANUTENZIONE
DEFINIZIONI

Complesso delle operazioni necessarie a "conservare la conveniente **funzionalità ed efficienza**", ma anche **rinnovare e sostituire parti strutturali** degli edifici e degli impianti.

dove per

funzionalità si intende "la rispondenza a specifiche esigenze"

e per

efficienza "la capacità costante di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni o ai propri fini"

mentre

rinnovare e sostituire -> realizzare opere che portano a rinnovare senza alterare volumetria e destinazione d'uso

Quindi è nell'ambito delle attività di manutenzione che si possono generare rifiuti per i quali è necessaria una corretta gestione, cioè:

- definire il produttore
- definire il luogo di produzione
- effettuare il deposito temporaneo
- mantenere la tracciabilità

le definizioni di cosa rientra negli interventi sopra indicati le troviamo nel DPR 380/2001 (edilizia).

In particolare si applica nelle:

attività di manutenzione ordinaria (DPR 380/01, art. 3, c. 1, lett. a),

attività di manutenzione straordinaria (DPR 380/01, art. 3, c. 1, lett. b).